

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO V

QUARTO PROCESSO: CONDANNA

1.

Neanche quattro mesi dopo il deposito della sentenza della Cassazione, Montagnana riceve il decreto di citazione per il nuovo giudizio di appello, fissato davanti alla II[^] Sezione Penale del Tribunale di Torino il 28 aprile. Su questo secondo processo di appello trasmette un servizio anche l'edizione serale del TGR-Rai del Piemonte, che documenterà, visivamente, l'arredo dell'aula d'udienza. Così una spettatrice descrive quanto ha visto, in una lettera al settimanale cuneese *La Masca*:

Una corte che amministra la giustizia di uno Stato laico sotto un crocifisso alto due metri; un'aula di tribunale che, anche per via del crocifisso, ha tutta l'apparenza di una cappella inquisitoriale; magistrati cui pare fare difetto il pudore, oltre che l'umorismo. Come si fa a prendere sul serio dei giudici che condannano Marcello Montagnana, colpevole di avere detto che "il re è nudo", quando il re stesso davanti alle telecamere si mostra in tutta la sua esibita, spudorata nudità? L'ennesimo processo a Torino contro Marcello Montagnana è stato la rappresentazione grottesca di uno Stato ottuso e bigotto che contro ogni evidenza si dichiara "laico"¹.

Inevitabile che Montagnana prepari per tempo una dichiarazione per spiegare che stavolta non assisterà all'udienza. La leggerà in aula dopo che il presidente Carlo Luda di Cortemiglia, su richiesta del difensore (sempre l'avvocato Rossomando), consente all'imputato di sollevare una questione prima che inizi il dibattimento.

Francamente avrei preferito non dover fare questo intervento – *esordisce Montagnana* – ma il valore del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, per il rispetto del quale mi batto da anni, insieme alle Chiese Evangeliche, a varie Associazioni e a personalità anche cattoliche; dico: la consapevolezza di questo valore mi vieta di rimanere indifferente davanti alle plateali violazioni di un principio affermato nella Legge fondamentale della Repubblica.

Purtroppo, nonostante numerose segnalazioni, ripetute per anni a tutti i livelli istituzionali, la maggior parte delle sedi dello Stato presenta un'identità non conforme al principio della laicità dello Stato, il quale – come ha spesso affermato il presidente Scalfaro – «è la casa di tutti e di ciascuno, sulla quale nessuno ha diritto di porre il marchio della propria fede».

Questa violazione avviene anche in quest'aula, perché lo Stato applica tuttora nei tribunali la circolare (neppure una legge!) emanata il 29 maggio 1926 dal Guardasigilli Alfredo Rocco, il quale, sulla base dell'art. 1 dello Statuto albertino, ordinò di ricollocare nelle aule di udienza il simbolo della confessione qualificata allora «*la sola religione dello Stato*». Ma, dal 1948 in poi, questo significa offendere la forma laica dello Stato, delineata nella Costituzione e illustrata in esemplari sentenze della Consulta, specialmente dopo il neo-Concordato.

Riguardo a questa situazione vorrei spiegare brevemente perché oggi faccio una scelta diversa da quella fatta durante il processo nella Pretura di Cuneo, contrassegnata anch'essa con un simbolo estraneo allo Stato. Tre anni fa rimasi nell'aula perché pensavo che, fra diritto di difesa e diritto all'obiezione di coscienza, non ci fosse totale incompatibilità: nel senso che ritenevo di poter sostenere efficacemente i principi e i diritti che lì erano violati, esercitando appunto il diritto alla difesa.

Mi sono però reso conto d'essermi ingannato. In primo luogo perché il Pretore, avendo ritenuto «inammissibile» la mia richiesta di rispettare la laicità dello Stato, anticipava un giudizio sfavorevole e rendeva inutile ogni argomento di difesa. Ma soprattutto perché, avendo io posto una questione di principio costituzionale, sono giunto alla convinzione che il principio debba prevalere, sia rispetto a miei diritti calpestati, sia rispetto all'eventuale e casuale conformità di una singola aula al principio di laicità, perché questo non annulla né attenua l'abituale trasgressione e omissione dello Stato.

È infatti lo Stato che rifiuta di dettare norme certe e uguali per tutti su questa materia. Dico “rifiuta”, visto che da almeno quindici anni si chiede invano, da più parti, un intervento correttivo a vari ministri, i quali – pare – ignorano che esiste il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato.

Per queste ragioni sono costretto ad uscire dall'aula; ma confido che il richiamo alla Costituzione, e in particolare al principio della laicità dello Stato, non venga inteso come una provocazione o una mancanza di rispetto per la Corte; altrimenti, chi crede doveroso osservare fedelmente la Costituzione, troverebbe sempre più difficile riconoscersi in questo Stato e attribuirgli qualche credibilità.

2.

Uscito dall'aula l'imputato, inizia il dibattimento con la requisitoria dell'accusa, che chiede la conferma della sentenza di primo grado; e con l'intervento dell'avvocato Rossomando, che ribadisce la legittimità del rifiuto di Montagnana, tanto più alla luce del principio enunciato dalla Cassazione, e ricorda i motivi dell'appello contro la sentenza del pretore di Cuneo. Dopo breve camera di consiglio, la Corte «conferma l'appellata sentenza e pone a carico dell'appellante le spese del presente e di tutti i pregressi gradi di giudizio». Anche questa

sentenza, che consta di otto pagine, viene depositata in Cancelleria in tempi rapidissimi, il 6 maggio.

Ricostruita in sintesi, ma con sostanziale obiettività e completezza, i punti fondamentali della vicenda, il testo della sentenza mostra la debolezza degli argomenti nella parte riguardante i motivi della decisione, dove emergono gli aspetti meno fondati del ragionamento sviluppato dai giudici. Dopo aver citato il principio di diritto a cui la Corte deve attenersi, e ricordato che nell'atto di appello l'imputato «*identificava il giusto motivo nei principi di laicità dello Stato e di libertà di coscienza*», vengono riportate le più importanti sentenze della Corte Costituzionale su questi temi: la 203 del 1989; la 467 del 1991; la 422 del 1993. Ciò premesso, la Corte scrive (neretti e corsivi sono miei):

va accertato se tra l'esercizio di posizioni garantite in via prioritaria ed il rifiuto opposto dal Montagnana all'assunzione dell'ufficio di scrutatore vi sia un rapporto di causa ad effetto coerente con il contenuto dell'ufficio, id est se sussista rapporto di causa ad effetto tra le motivazioni del rifiuto opposto dal Montagnana ed il contenuto dell'ufficio cui era chiamato.

La Corte osserva che il motivo addotto dall'imputato [...] non è idoneo a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana di difesa della laicità dello stato e della libertà di coscienza ed i *compiti* cui era chiamato, ossia assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare.

È di tutta evidenza [!?] l'indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto al *contenuto* dell'ufficio **imposto** all'imputato. La stessa condotta dell'imputato comprova tale assunto, posto che il Montagnana rifiutava di assumere l'ufficio di scrutatore in un'aula in cui il Crocifisso non era esposto [...]

Riferito poi il comportamento di Montagnana in Pretura, la Corte prosegue:

Nuovamente non è dato vedere come l'esposizione del Crocifisso nell'aula della Pretura potesse coartare ed escludere ora il diritto di difesa.

Va allora osservato che lo stesso Montagnana, nella sua coerenza, offre una leale chiave di lettura della sua condotta: «Questo mio atteggiamento è diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l'esposizione del Crocifisso nei locali delle sedi statali». Era cioè *evidente* [?] per il Montagnana che non vi era alcun contrasto tra la sua posizione costituzionalmente protetta ed i *compiti* che era chiamato a svolgere. Egli però prendeva occasione dalla nomina a scrutatore per «ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità» di norme non concernenti il *contenuto* dell'ufficio e dunque, in definitiva, *strumentalizzava* la nomina. Tale *strumentalizzazione*, operata in nome di principi *estranei* [?] al *contenu-*

to dell'ufficio di scrutatore e dunque in vista di finalità del pari estranee, *non può costituire giustificato motivo* di rifiuto dell'assunzione dell'ufficio medesimo. Non è lecito cioè frapporre *un ostacolo alla regolare consultazione del corpo elettorale* invocando motivazioni di tutela di principi, *sia pure di rilievo costituzionale* [!], che non impingono sui *compiti* imposti in funzione di tale regolarità. È agevole del resto rilevare che la dichiarazione che il Montagnana faceva inserire nel verbale del costituendo seggio elettorale [...] è in realtà più descrittiva che motiva. Il Montagnana non spiegava infatti, né avrebbe potuto, perché quella presenza si poneva come compressione delle sue libertà in relazione ai *compiti* cui era chiamato.

A quest'ultima affermazione, quanto meno incauta da parte di chi ha poco prima citato le sentenze della Consulta sul principio di laicità dello Stato, si contrappongono proprio gli scritti e le dichiarazioni di Montagnana, in cui viene ripetutamente sottolineato che “quella presenza” si pone come compressione non già di diritti individuali di libertà bensì della... Costituzione. Evidentemente quei giudici la considerano poca cosa!

3.

Un commento puntuale e approfondito a questa sconcertante sentenza viene proposto da Giulio Disegni sulla rivista *Laicità*². Cito per esteso il suo articolo perché anticipa alcuni degli argomenti sviluppati nel ricorso di Montagnana in Cassazione. Premesso che la sentenza n. 1852 della II[^] sezione penale della Corte d'Appello di Torino rappresenta «un altro segnale di arretratezza nella lunga battaglia per l'affermazione dei principi di laicità dello Stato»; e riassunta la vicenda giudiziaria fino al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, al quale deve attenersi la Corte d'Appello, Disegni scrive (corsivi e neretti miei):

la Corte, nel condannare Montagnana, non pare aver dato prova di una visione lungimirante sui principi informatori della laicità dello Stato. Il ragionamento dei giudici torinesi si è basato essenzialmente su questa considerazione: i principi di libertà religiosa e di laicità che debbono informare lo Stato, secondo la forma delineata dalla Costituzione, per essere oggetto di specifica tutela tale da poter legittimare anche il rifiuto di chi è chiamato ad un determinato incarico pubblico, è necessario che siano compressi in relazione a quell'incarico e a quei compiti [...] Come dire che lo Stato può tutelare il cittadino che chiede il rispetto dei suoi principi informativi, solo se la richiesta è avanzata in stretta correlazione con quello che il cittadino sta compiendo in quel particolare momento.

Bene ha fatto la Corte torinese a richiamare [*le sentenze della Corte Costituzionale*]. Male però ha fatto nel trarne errate conclusioni. Nell'accertare se tra l'esercizio di posizioni garantite in via prioritaria ed il rifiuto opposto dal Montagnana vi fosse un rapporto di causa ed effetto, i giudici hanno stabilito quale “principio” che la presenza nei seggi elettorali «*di un simbolo proprio di*

una fede religiosa, il Crocifisso, non è idoneo a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana [...] ed i compiti cui era chiamato».

A leggere tali motivazioni, viene d'obbligo chiedersi: *se non viene fatto rispettare nei luoghi sede di istituzioni statali il principio costituzionale della laicità dello Stato, dove può essere fatto valere?* E ancora: *se per essere fatto valere tale principio [...] occorre una stretta correlazione, in quali casi può esplicarsi la tutela della libertà di coscienza?*

E' ovvio che **lo scrutatore** in una pubblica elezione amministrativa o politica è, nel momento in cui assolve l'incarico, **un rappresentante dello Stato, di cui deve tutelare i principi cardine** [...]

Il nesso di causalità ci pare vada trovato invece proprio e soltanto nella violazione stessa del principio di laicità che è messo in discussione nel momento stesso in cui una sede istituzionale dello Stato espone in bella vista un simbolo di una determinata confessione religiosa.

È la presenza di quel simbolo ad offendere e violare i diritti di chi intende assolvere ad un dovere pubblico [...] senza che un Crocifisso, di per sé antitetico alla laicità e dunque ad uno dei profili della forma dello Stato [...] gli incomba sulla testa.

Il problema, in altri termini, non è di accertare unicamente se l'esposizione del Crocifisso in un seggio o in un'aula di Tribunale viene a coartare o ad escludere specificatamente "il contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, o il diritto di difesa", quanto piuttosto di *accertare se la presenza stessa di un simbolo religioso in un luogo pubblico, sede di un'istituzione dello Stato [...] viene a contrastare, comunque, con quei principi fondamentali del nostro ordinamento.*

Anche lo scrutatore nell'adempimento del proprio incarico è **in qualche modo garante dei principi posti a fondamento dello Stato laico**, proprio perché *può*, tra l'altro, *trovarsi*, nell'esercizio delle proprie funzioni, *a dover rispondere alle esigenze di un qualsiasi elettore che richiede la rimozione* di quel simbolo, in quanto antitetico con la libertà religiosa e con la tutela dei suoi diritti.

Un altro articolo significativo compare nella pagina dei commenti di *Riforma*, settimanale delle Chiese Evangeliche³. Piera Egidi accenna al servizio televisivo sul processo a Montagnana per sottolineare che «la corte che lo ha condannato era sovrastata a sua volta da un gigantesco crocifisso. [Montagnana] ha chiesto il permesso di andarsene. Permesso accordato, e condanna ribadita».

Quello che continua a sbalordirmi – *prosegue Egidi* – è il perdurare della mancanza di una sana laicità nel nostro paese, che permetta a qualsiasi cittadino, uomo o donna, di qualsiasi razza, etnia o confessione religiosa o appartenenza culturale di riconoscersi a proprio agio nella Repubblica italiana come «casa comune» di tutti.

Domanda marziana: perché mai un simbolo del cristianesimo, e in particolare di una specifica confessione cristiana, seppure qui da noi di maggioranza, deve campeggiare nei luoghi pubblici dappertutto? Abbiamo così bisogno, come credenti, di segnare col nostro segno ciò che è comune? Abbiamo paura forse che non sia visibile la nostra fede? [...] Non ha diritto Marcello Montagnana di non ritrovarsi la croce del simbolo cristiano in tutti i luoghi pubblici dello stato?

4.

Il ricorso per Cassazione contro la condanna pronunciata dalla II[^] sezione penale della Corte d'Appello di Torino viene depositata dall'avvocato Rosso-mando nel mese di giugno 1999. Poiché i punti essenziali delle argomentazioni svolte dal difensore sono state poi accolte dalla IV[^] sezione penale della Suprema Corte, è opportuno riassumerle fin d'ora, a commento della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino. La decisione pare fondarsi sull'assunto che la presenza di un simbolo religioso nei seggi elettorali è del tutto indifferente rispetto al contenuto dell'ufficio di scrutatore. In altri termini, secondo la Corte torinese, l'obbligo di collocare dei simboli religiosi nelle sedi statali è compatibile con la forma laica dello Stato. Ma, al contrario, questa presenza conferisce alle istituzioni un inconfondibile connotato confessionale. Dunque la Corte ritiene indifferente rispettare o non rispettare la Legge fondamentale della Repubblica.

Per chi non nutre qualche considerazione per l'altrui libertà di coscienza, ovviamente risulta incomprensibile che la presenza obbligatoria di simboli religiosi venga letta, da alcuni, come intollerabile offesa al principio di laicità dello Stato, e quindi anche come offesa alla coscienza di chi intende osservare la Costituzione. Eppure l'obiezione di coscienza è addirittura un dovere civico, in presenza di una palese violazione di principi o diritti inalienabili. Del resto, la stessa Corte riconosce che sia un diritto rivendicare il rispetto della laicità dello Stato, e sia quindi un diritto esercitare la libertà di coscienza a tal fine.

Per quanto riguarda il "contenuto dell'ufficio" di scrutatore, s'è già precisato che il *contenuto* del suddetto incarico è cosa ben diversa dai *compiti* che esso comporta. La Corte d'Appello adopera invece indifferentemente ora un termine ora l'altro, come se fossero sinonimi, mentre si tratta di due concetti diversi, anche se il secondo è conseguenza del primo. E, quanto al conflitto fra il contenuto dell'ufficio e la coscienza di chi rifiuta l'incarico, nel ricorso si rammenta che l'obiezione di coscienza per motivi religiosi (intesi nel senso più ampio) viene considerata "legittimo impedimento" ai fini della dispensa da un ufficio dovuto: l'esercizio di tale diritto è ritenuto, per esempio, legittimo nel rifiutare l'ufficio di giudice popolare (Pretura di Torino, 16 gennaio 1981, Gavotto, *Foro it.* 1981, II, 317).

Confermando infine la sentenza del Pretore di Cuneo, la Corte d'Appello recepisce sia il contenuto sanzionatorio sia la sussistenza dell'attenuante per "motivi di particolare valore morale e sociale". Sotto questo profilo – sottolinea ancora il ricorso – non è irrilevante il contrasto tra la dichiarazione di responsabilità di Montagnana (che avrebbe agito senza "giustificato motivo") e l'applicazione di un'attenuante che comporta il riconoscimento di un particolare valore morale e sociale nella condotta dell'imputato. Proprio questo riconoscimento rappresenta, secondo l'atto dell'avvocato Rossomando, «il più valido metro di giudizio per affermare l'esistenza di quel "giustificato motivo" che il legislatore ha previsto nell'art. 108 D.P.R. 351/57».

¹ Rita VIGLIETTI, *Aula di giustizia o cappella inquisitoria?*, in "La Masca", Cuneo, 5 maggio 1999.

² Giulio DISEGNI, *Il crocifisso segno di laicità?*, in "Laicità", n. 3, giugno 1999.

³ Piera EGIDI, *Crocifissi e laicità*, in "Riforma", 21 maggio 1999, p. 6.